

## Cosa fare con gli alunni che hanno bisogno di somministrazioni urgenti di medicine durante l'orario scolastico?

La presenza a scuola di bambini affetti da allergie gravi pone il problema di un efficace processo organizzativo basato su norme preventive e procedure di emergenza, in sinergia con il territorio, al fine di migliorare il loro inserimento nella comunità, sensibilizzando compagni ed operatori scolastici ad adottare le norme igieniche e di prevenzione indispensabili per una serena convivenza nell'ambiente scolastico, nel rispetto della legge sulla protezione dei dati personali.

La previsione normativa disegna un processo teorico, che non sempre raggiunge i risultati sperati. Occorre tener presente che il personale scolastico per contratto non ha la competenza a somministrare farmaci.

Il problema è più semplice se si tratta di somministrazione di farmaci ad un orario stabilito, con una posologia ben determinata, secondo un percorso di cura definito. Mentre il discorso è ben diverso, dal punto di vista professionale ed etico, per i casi di somministrazione su valutazione, dal momento che il personale della scuola non ha titolo di studio e preparazione professionale specifica. In mancanza di ciò bisogna ricorrere alla disponibilità volontaria.

Con la [nota n. 2312/Dip/Segr](#) del 25/11/2005 il **Ministro dell'Istruzione** d'intesa con quello della **Salute** hanno emanato le Raccomandazioni contenenti "le **linee guida** per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di **somministrazione di farmaci in orario scolastico**, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica".

Il sistema che emerge dalle linee guida prevede che:

La somministrazione dei farmaci a scuola è subordinata:

- alla **richiesta formale della famiglia** a fronte di un **certificato medico** attestante lo stato di malattia
- alla **verifica del dirigente** scolastico delle **strutture** e della **disponibilità degli operatori scolastici** in servizio
- alla **formale autorizzazione del dirigente scolastico** nel caso di disponibilità interne, secondo le modalità indicate dal medico curante;

In mancanza di disponibilità interne il dirigente scolastico è tenuto:

- all'**attivazione di procedure formali ed informali** per creare sinergie con i servizi sociali comunali, la ASL e soggetti privati per assicurare un servizio di assistenza infermieristica;
- all'**attivazione di servizi provvisori alternativi** (autorizzazione all'ingresso dei genitori, formalizzazione delle procedure per la chiamata del 118, corso di informazione e formazione specifico per tutti gli operatori scolastici)
- In difetto delle condizioni sopradescritte, occorre dare **comunicazione formale e motivata ai genitori** o agli esercitanti la potestà genitoriale e **al Sindaco del Comune di residenza** dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Rimane prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso (118) nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Resta inteso che, in caso di emergenza, tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad intervenire (art. 593 del codice penale, modificato dall'art. 1 della LEGGE 9 aprile 2003 n. 72).

Infatti "in caso di malore non ci si può esimere di portare il normale soccorso con la solerzia che ogni buon padre o madre di famiglia ha il dovere di fornire. Altrimenti, potrebbe configurarsi il reato di omissione di soccorso" (nota del 22 febbraio del 2000 del Dipartimento XI del Comune di Roma - Ufficio scuola dell'infanzia).